

COMUNE DI RABBI

CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA



Regolamento

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 dd. 23.10.2014

- Art. 1 -

Il Comune di Rabbi, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità e ne valorizza i compiti di cura, educazione e tutela dei figli. Per il raggiungimento delle suddette finalità dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, e assicurando parità di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, comprese quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione, affinità ed i nuclei familiari con genitori non coniugati, ma di fatto conviventi.

- Art. 2 -

Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Rabbi istituisce e riconosce la Consulta Comunale della Famiglia quale organismo propositivo e consultivo in materia di politiche familiari, nonché centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà operanti sul territorio comunale.

- Art. 3 -

La Consulta Comunale della Famiglia contribuisce all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la famiglia ed in particolare ha il compito di:

- promuovere l'informazione e la partecipazione delle famiglie del Comune di Rabbi;
- promuovere iniziative atte a diffondere una cultura per la famiglia come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la stessa;
- favorire il metodo collaborativo tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi a favore della famiglia;
- contribuire, attraverso la propria attività propositiva al miglioramento dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, ecc., al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita.
- presentare indicazioni all'Amministrazione Comunale in tema di tariffe, investimenti ed istituzione di servizi che si rivolgono in modo particolare alla famiglia.

- Art. 4 -

Fanno parte della Consulta:

1. l'Assessore alle politiche sociali, con funzioni di Presidente;
2. l'Assessore alle politiche giovanili;
3. un rappresentante designato dalla minoranza consiliare;
4. un rappresentante dei genitori dell'asilo nido;
5. un rappresentante designato dal Comitato di gestione della scuola dell'infanzia di Rabbi;
6. un rappresentante designato dalla Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo;
7. un rappresentante designato dal locale Circolo anziani;
8. due rappresentanti designati dal Tavolo del piano giovani di zona;
9. un rappresentante designato dai servizi sociali della Comunità della Valle di Sole.

I rappresentanti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovranno essere designati tra persone residenti nel Comune di Rabbi.

Il rappresentante dei genitori dell'asilo nido sarà designato con le modalità tecnico operative definite dalla Giunta comunale, assicurando comunque la più ampia possibilità di candidatura e partecipazione.

- Art. 5 -

La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al Presidente da almeno un terzo dei componenti della Consulta, purché abbiano carattere d'urgenza. Al fine di tenere costanti contatti e collaborazione con le forze sociali e con tutta la comunità, la Consulta indice un'assemblea pubblica almeno una volta all'anno.

- Art. 6 -

La Consulta esercita collegialmente le sue funzioni. Essa si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Un componente funge da Segretario di ogni riunione e redige il verbale.

La Consulta può avvalersi del supporto degli Uffici Comunali per le attività di segreteria.

- Art. 7 -

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, la Consulta può formare al suo interno Commissioni di Lavoro che si riuniscono separatamente e relazionano sul lavoro e sulle conclusioni adottate, che saranno condivise e discusse alla riunione della Consulta successiva.

- Art. 8 -

La partecipazione dei membri della Consulta è volontaria e gratuita.

- Art. 9 -

La Consulta si riunisce in sale messe a disposizione, all'occorrenza, dall'Amministrazione Comunale.

- Art. 10 -

La Consulta rimane in carica per l'intera legislatura.